

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2000

che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici

(2000/258/CE)

(GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

| | | n. | pag. | data |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|
| ► <u>M1</u> | Decisione 2003/60/CE della Commissione del 24 gennaio 2003 | L 23 | 30 | 28.1.2003 |
| ► <u>M2</u> | Direttiva 2008/73/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 | L 219 | 40 | 14.8.2008 |

Rettificata da:

► **C1** Rettifica, GU L 231 del 13.9.2000, pag. 18 (2000/258/CE)



DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2000

che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici

(2000/258/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/65/CEE ha previsto un sistema alternativo alla quarantena per l'introduzione di alcuni carnivori domestici nel territorio di taluni Stati membri esenti da rabbia. Questo presuppone un controllo di efficacia della vaccinazione di tali animali da effettuare tramite una titolazione di anticorpi.
- (2) Al fine di garantire un efficace sistema di controllo dei laboratori che realizzeranno tali analisi, è opportuno prevedere per questi ultimi un riconoscimento comunitario.
- (3) Il riconoscimento dei laboratori deve essere coordinato da un laboratorio comunitario di riferimento per tali questioni.
- (4) Il laboratorio dell'Agence française de Sécurité sanitaire des aliments di Nancy soddisfa le condizioni per essere designato come laboratorio comunitario di riferimento in materia.
- (5) Tale laboratorio di riferimento può beneficiare di un aiuto della Comunità secondo le condizioni di cui all'articolo 28 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽²⁾.
- (6) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il laboratorio dell'Agence française de Sécurité sanitaire des aliments di Nancy (AFSSA Nancy), i cui dati sono riportati nell'allegato I, è designato come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'efficacia dei vaccini antirabbici.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione (GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103).

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼B*Articolo 2*

I compiti del laboratorio di cui all'articolo 1 sono precisati nell'allegato II.

▼M2*Articolo 3*

1. Se la valutazione di un laboratorio richiedente di uno Stato membro da parte dell'AFFSA (Nancy) dà esito favorevole, l'autorità competente dello Stato membro può autorizzare tale laboratorio richiedente a effettuare le prove sierologiche di controllo dell'azione dei vaccini anti-rabbici.

Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco dei laboratori che essi hanno autorizzato e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

2. Se la valutazione di un laboratorio richiedente di un paese terzo da parte dell'AFFSA (Nancy) dà esito favorevole e se l'autorità competente del paese terzo in cui ha sede il laboratorio richiedente ne chiede il riconoscimento, tale laboratorio è autorizzato, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, a effettuare le prove sierologiche di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.

3. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

▼B*Articolo 4*

Gli allegati della presente decisione sono modificati secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito dall'articolo 1 della decisione 68/361/CEE ⁽¹⁾, in seguito denominato «comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼M2*Articolo 5 bis*

Le domande per il riconoscimento dei laboratori presentate dagli Stati membri prima del 1° gennaio 2010, in conformità dell'articolo 3 e dell'allegato II, continuano ad essere disciplinate dalla presente decisione nella versione antecedente il 3 settembre 2008.

▼B*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 255 del 18.10.1968, pag. 23.

▼ M2

ALLEGATO I

AFSSA Nancy
Laboratoire d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages
Technopôle Agricole et Vétérinaire
BP 40 009
54220 Malzéville Cedex
Francia

▼ M2*ALLEGATO II*

L'istituto responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici è incaricato di:

- coordinare la messa a punto, il perfezionamento e la standardizzazione dei metodi di titolazioni sierologiche effettuate sui carnivori vaccinati contro la rabbia,
- valutare i laboratori degli Stati membri che hanno presentato una domanda per effettuare le titolazioni sierologiche di cui al primo trattino; il risultato di tale valutazione, se favorevole ai fini del riconoscimento, va inviato al laboratorio richiedente e alle autorità competenti dello Stato membro,
- valutare i laboratori dei paesi terzi che hanno presentato una domanda per effettuare le titolazioni sierologiche di cui al primo trattino; il risultato di tale valutazione, se favorevole ai fini del riconoscimento, va inviato al laboratorio richiedente e alla Commissione,
- trasmettere a tali laboratori ogni utile informazione su metodi di analisi e prove comparative nonché organizzare sessioni di formazione e perfezionamento per il loro personale,
- organizzare prove d'attitudine tra diversi laboratori (prove di competenza),
- fornire assistenza tecnica e scientifica alla Commissione e alle autorità competenti interessate sulle materie del presente allegato, in particolare in caso di disaccordo sui risultati delle titolazioni sierologiche.